

Le misure fiscali del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020

Illustrate
dall'Agenzia delle Entrate



11. Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza (Articolo 30)

Oggetto

Per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro.

Destinatari

Soggetti
esercenti
attività
d'impresa,
arte o
professione

Periodo

Periodo
d'impost
a 2020

Note

La misura estende l'agevolazione già prevista dall'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Le modalità attuative saranno stabilite con decreto del MISE di concerto con il MEF.